

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 81



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
21 marzo 2013

Sommario

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 205/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 206/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 207/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 6
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 208/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 8
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 209/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 9
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 210/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 10
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 211/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 11

Prezzo: 3 EUR


(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

| | |
|---|----|
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 212/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE | 12 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 213/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE | 13 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 214/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE | 14 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 215/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE | 15 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 216/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE | 16 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 217/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE | 17 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 218/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE | 18 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 219/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE | 20 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 220/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE | 22 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 221/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE | 23 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE | 24 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 223/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE | 25 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 224/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE | 26 |



III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 205/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Il paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE specifica che le disposizioni contenute nel capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE «si applicano all'Islanda, ad eccezione di quelle riguardanti gli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali di acquacoltura e i prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Quando un atto non si applica o si applica solo in parte all'Islanda, ciò viene dichiarato in relazione all'atto specifico.» Per motivi di coerenza, occorre inserire nell'accordo SEE un riferimento a detto paragrafo per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ⁽²⁾, rettificato dalla GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1, integrato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007 ⁽³⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agri-

coli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto quanto segue:

«Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»
- 2) al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 è inserito il seguente punto:

«17a. **32012 R 0427**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 132 del 23.5.2012, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 100 del 10.4.2008, pag. 53.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ale LEIKVOLL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 206/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, relativo al diniego di autorizzazione del *Lactobacillus pentosus* (DSM 14025) come additivo per mangimi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2012 della Commissione, del 2 febbraio 2012, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (CBS 117 162) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Krka d.d.) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Pichia pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma AD) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012, che modifica i regolamenti (CE) n. 2380/2001, (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1800/2004, (CE) n. 600/2005, (UE) n. 874/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 388/2011, (UE) n. 532/2011 e (UE) n. 900/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di alcuni additivi per mangimi e che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2012 della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del monensin sodico come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV Belgio) ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell'alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell'acido benzoico (titolare dell'autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV) ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 227/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 36.⁽²⁾ GU L 31 del 3.2.2012, pag. 3.⁽³⁾ GU L 33 del 4.2.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 35 dell'8.2.2012, pag. 6.⁽⁵⁾ GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36.⁽⁶⁾ GU L 43 del 16.2.2012, pag. 15.⁽⁷⁾ GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33.⁽⁸⁾ GU L 47 del 18.2.2012, pag. 18.⁽⁹⁾ GU L 77 del 16.3.2012, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU L 77 del 16.3.2012, pag. 6.⁽¹¹⁾ GU L 77 del 16.3.2012, pag. 8.

- (12) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, relativo all'autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 120 604) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) ⁽¹⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l'autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006 ⁽²⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione alimentare e recante modifica al regolamento (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) ⁽³⁾.
- (15) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (16) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) ai punti 1y [regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione], 1zy [regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione], 1zza [regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione] e 1zzd [regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32012 R 0118:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36).»;
- 2) al punto 1zzj [regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **32012 R 0118:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36),

— **32012 R 0334:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 6).»;

- 3) al punto 1zzv [regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32012 R 0333:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3).»;

- 4) al punto 1zzzc [regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0226:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012 (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 6).»;

- 5) ai punti 2h [regolamento di esecuzione (UE) n. 874/2010 della Commissione], 2zc [regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2011 della Commissione] e 2zp [regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32012 R 0118:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36).»;

- 6) al punto 2zi [regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, rettificato dalla GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36, modificato da:

— **32012 R 0118:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36).»;

- 7) dopo il punto 2zw [regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«2zx. **32012 R 0081:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, relativo al diniego di autorizzazione del *Lactobacillus pentosus* (DSM 14025) come additivo per mangimi (GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 36).

2zy. **32012 R 0091:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2012 della Commissione, del 2 febbraio 2012, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (CBS 117 162) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Krka d.d.) (GU L 31 del 3.2.2012, pag. 3).

⁽¹⁾ GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 108 del 20.4.2012, pag. 6.

- 2zz. **32012 R 0093**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie (GU L 33 del 4.2.2012, pag. 1).
- 2zza. **32012 R 0098**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Pichia pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma AD) (GU L 35 dell'8.2.2012, pag. 6).
- 2zzb. **32012 R 0131**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (GU L 43 del 16.2.2012, pag. 15).
- 2zzc. **32012 R 0136**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33).
- 2zzd. **32012 R 0140**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2012 della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del monensin sodico come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV Belgio) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 18).
- 2zze. **32012 R 0227**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 227/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 8).
- 2zzf. **32012 R 0237**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, relativo all'autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 120 604) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1).
- 2zzg. **32012 R 0333**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l'autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3).
- 2zzh. **32012 R 0334**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione alimentare e recante modifica al regolamento (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 6).»;
- 8) al punto 31 m [regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:
- «, modificato da:
- **32012 R 0225**: Regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012 (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 81/2012, (UE) n. 91/2012, (UE) n. 93/2012, (UE) n. 98/2012, (UE) n. 118/2012, (UE) n. 131/2012, (UE) n. 136/2012, (UE) n. 140/2012, del regolamento (UE) n. 225/2012, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 226/2012, (UE) n. 227/2012, (UE) n. 237/2012, (UE) n. 333/2012 e (UE) n. 334/2012, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 207/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 232/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, azossistrobina, bentazone, bixafen, ciproconazolo, fluopyram, imazapic, malation, propiconazolo e spinosad in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 378/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/770/UE della Commissione, del 13 dicembre 2010, che modifica la decisione 2009/980/UE per quanto concerne le condizioni d'uso di un'indicazione sulla salute autorizzata riguardante gli effetti del concentrato di

pomodoro solubile in acqua sull'aggregazione delle piastrine ⁽⁶⁾.

- (7) Il regolamento (UE) n. 231/2012 abroga, a decorrere dal 1° dicembre 2012, le direttive 2008/60/CE ⁽⁷⁾, 2008/84/CE ⁽⁸⁾ e 2008/128/CE ⁽⁹⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° dicembre 2012.
- (8) Il regolamento (UE) n. 252/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (9) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (10) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0270:** Regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012 (GU L 89 del 27.3.2012, pag. 5).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0270:** Regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012 (GU L 89 del 27.3.2012, pag. 5).»;

⁽¹⁾ GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78 del 17.3.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 27.3.2012, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 119 del 4.5.2012, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 14.12.2010, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20.

⁽¹⁰⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32.

- 2) il testo del punto 54zzzn [regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione] è soppresso;
- 3) il testo dei punti 54zzzy (direttiva 2008/60/CE della Commissione), 54zzzg (direttiva 2008/84/CE della Commissione) e 54zzzh (direttiva 2008/128/CE della Commissione) è soppresso;
- 4) al punto 54zzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32012 R 0232**: Regolamento (UE) n. 232/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012 (GU L 78 del 17.3.2012, pag. 1).»;
- 5) al punto 54zzzw (decisione 2009/980/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:
- «, modificata da:
- **32010 D 0770**: Decisione 2010/770/UE della Commissione, del 13 dicembre 2010 (GU L 328 del 14.12.2010, pag. 18).»;
- 6) dopo il punto 68 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:
- «69. **32012 R 0231**: Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
70. **32012 R 0252**: Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e

PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1).

71. **32012 R 0378**: Regolamento (UE) n. 378/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 9).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 231/2012, (UE) n. 232/2012, (UE) n. 252/2012, (UE) n. 270/2012 e (UE) n. 378/2012 e della decisione 2010/770/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 208/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 45zt [regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 45zu [regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0459**: Regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012 (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 16).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 459/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 16.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 209/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativi all'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 45zza [regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0523**: Regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012 (GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8)».

- 2) Dopo il punto 45zzq [regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«45zzr. **32012 R 0523**: Regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012, che modi-

fica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativi all'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati (GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 523/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 210/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, che modifica rispettivamente l'allegato I e gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, per inserire nel primo una nuova denominazione di fibra tessile e per adeguare i secondi al progresso tecnico⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 4d [regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32012 R 0286**: Regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012 (GU L 95 del 31.3.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) n. 286/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 158/2012 del 28 settembre 2012⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 95 del 31.3.2012, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 341 del 13.12.2012, pag. 8.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 211/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12w [Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0756**: Regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010 (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 756/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 212/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12w [Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0757**: Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010 (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29)».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 757/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 213/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell'11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzh (decisione 2012/78/UE della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«12zzi **32012 R 0493**: Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell'11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di

riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 493/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 151 del 12.6.2012, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 214/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2009/292/CE della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 7e (decisione 2005/270/CE della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «7f. **32009 D 0292:** Decisione 2009/292/CE della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di me-

talli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 44).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/292/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 79 del 25.3.2009, pag. 44.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 215/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/9/UE della Commissione, del 7 marzo 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3 (direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32012 L 0009**: Direttiva 2012/9/UE della Commissione, del 7 marzo 2012 (GU L 69 dell'8.3.2012, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/9/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 69 dell'8.3.2012, pag. 15.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 216/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010, che modifica la decisione 2004/388/CE relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2 (decisione 2004/388/CE della Commissione) del capitolo XXIX dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32010 D 0347**: Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010 (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 54).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/347/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 155 del 22.6.2010, pag. 54.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 217/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2010/30/UE abroga la direttiva 92/75/CEE del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 4 (direttiva 92/75/CEE del Consiglio) del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32010 L 0030:** Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del punto 11 (direttiva 92/75/CEE del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32010 L 0030:** Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencata a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2010/30/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 218/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico ⁽³⁾, rettificato dalla GU L 249 del 27.9.2011, pag. 21 e dalla GU L 297 del 16.11.2011, pag. 72.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 abroga la direttiva 97/17/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (6) Il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 abroga la direttiva 94/2/CE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (7) Il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 abroga la direttiva 95/12/CE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (8) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) il testo dei punti 4a (direttiva 94/2/CE della Commissione), 4b (direttiva 95/12/CE della Commissione) e 4f (direttiva 97/17/CE della Commissione) del capitolo IV è soppresso.
- 2) dopo il punto 4h (direttiva 2002/31/CE della Commissione) del capitolo IV sono aggiunti i seguenti punti:
 - «4i. **32010 R 1059:** Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).
 - 4j. **32010 R 1060:** Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).
 - 4k. **32010 R 1061:** Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47), rettificato dalla GU L 249 del 27.9.2011, pag. 21 e dalla GU L 297 del 16.11.2011, pag. 72.
 - 4l. **32010 R 1062:** Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).»;
- 3) il testo della sezione 1 (direttiva 94/2/CE della Commissione), della sezione 2 (direttiva 95/12/CE della Commissione) e della sezione 5 (direttiva 97/17/CE della Commissione) dell'appendice 1 è soppresso;
- 4) il testo della sezione 1 (direttiva 94/2/CE della Commissione), della sezione 2 (direttiva 95/12/CE della Commissione) e della sezione 5 (direttiva 97/17/CE della Commissione) dell'appendice 2 è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo è così modificato:

1) il testo dei punti 11a (direttiva 94/2/CE della Commissione), 11b (direttiva 95/12/CE della Commissione) e 11f (direttiva 97/17/CE della Commissione) è soppresso;

2) dopo il punto 11h (direttiva 2002/31/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«11i. **32010 R 1059:** Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1) ⁽¹⁾.

11j. **32010 R 1060:** Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17) ⁽¹⁾.

11k. **32010 R 1061:** Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47), rettificato dalla GU L 249 del 27.9.2011, pag. 21 e dalla GU L 297 del 16.11.2011, pag. 72 ⁽¹⁾.

11l. **32010 R 1062:** Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parla-

mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»;

3) il testo della sezione 1 (direttiva 94/2/CE della Commissione), della sezione 2 (direttiva 95/12/CE della Commissione) e della sezione 5 (direttiva 97/17/CE della Commissione) dell'appendice 5 è soppresso;

4) il testo della sezione 1 (direttiva 94/2/CE della Commissione), della sezione 2 (direttiva 95/12/CE della Commissione) e della sezione 5 (direttiva 97/17/CE della Commissione) dell'appendice 6 è soppresso.

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, rettificato dalla GU L 249 del 27.9.2011, pag. 21 e dalla GU L 297 del 16.11.2011, pag. 72, e (UE) n. 1062/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 217/2012 del 7 dicembre 2012 ⁽¹⁾.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 219/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la direttiva 2002/31/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto non prima del 1° gennaio 2013.
- (3) Le direttive 79/531/CEE ⁽³⁾ e 86/594/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, che sono integrate nell'accordo SEE, sono state abrogate nell'UE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo accordo.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo è così modificato:

- 1) il testo dei punti 2 (direttiva 79/531/CEE del Consiglio) e 3 (direttiva 86/594/CEE del Consiglio) del capitolo IV è soppresso;
- 2) il testo del punto 4h (direttiva 2002/31/CE della Commissione) del capitolo IV è soppresso con effetto non prima del 1° gennaio 2013;

⁽¹⁾ GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1.⁽²⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1979, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24.

- 3) dopo il punto 4l [regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione] del capitolo IV è inserito il seguente punto:

«4m. **32011 R 0626:** Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).»;

- 4) il testo della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell'appendice 1 e della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell'appendice 2 è soppresso con effetto non prima del 1° gennaio 2013.

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo è così modificato:

- 1) il testo del punto 11h (direttiva 2002/31/CE della Commissione) è soppresso con effetto non prima del 1° gennaio 2013;
- 2) dopo il punto 11l [regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«11m. **32011 R 0626:** Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»;

- 3) il testo della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell'appendice 5 e della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell'appendice 6 è soppresso con effetto non prima del 1° gennaio 2013.

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 217/2012 del 7 dicembre 2012 ⁽¹⁾.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 17.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 220/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE, dopo il punto 6 (direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il punto seguente:

- «6a. **32012 R 0206**: Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7).»

Articolo 2

Dopo il punto 26a (decisione 2008/591/CE della Commissione) dell'allegato IV dell'accordo SEE viene aggiunto il seguente punto:

«26b. **32012 R 0206**: Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 206/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 221/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 228/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al metodo di prova per verificare l'aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE ⁽²⁾.
- (3) Poiché la direttiva 2009/28/CE non riguarda il Liechtenstein, neppure la decisione 2010/335/UE si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 43 [Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32011 R 0228**: Regolamento (UE) n. 228/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011 (GU L 62 del 9.3.2011, pag. 1).»;

- 2) dopo il punto 43 [Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente punto:

«44. **32010 D 0335**: Decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE (GU L 151 del 17.6.2010, pag. 19).

La decisione non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 228/2011 e della decisione 2010/335/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 62 del 9.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 151 del 17.6.2010, pag. 19.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 222/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato VII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato VII dell'accordo SEE viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0623**: Regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012 (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 623/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 180 del 12.7.2012, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 223/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 748/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 66p [regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32012 R 0748**: Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 748/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 163/2011 del 19 dicembre 2011 ⁽³⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GU L 76 del 15.3.2012, pag. 51.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 224/2012
del 7 dicembre 2012
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66 q [regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0593**: Regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 38).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 593/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 176 del 6.7.2012, pag. 38.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 225/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione⁽²⁾, integrato nell'accordo SEE, è scaduto e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XV dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) il testo del punto 1e [Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione] è soppresso;
- 2) dopo il punto 1h (Decisione 2012/21/UE della Commissione) è inserito quanto segue:

«1ha. **32012 R 0360**: Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, i termini «articolo 106, paragrafo 2, del trattato» vanno letti «articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE»;

- b) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

«Il regolamento si applica esclusivamente ai settori che rientrano nel campo di applicazione degli articoli da 61 a 64 dell'accordo SEE.»;

- c) all'articolo 2, paragrafo 1, i termini «articolo 107, paragrafo 1, del trattato» vanno letti «articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE»;
- d) all'articolo 2, paragrafo 1, i termini «articolo 108, paragrafo 3, del trattato» vanno letti «articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 360/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 226/2012
del 7 dicembre 2012
che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005 ⁽²⁾ della Commissione, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVI dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) il testo del punto 6c [regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione] è soppresso;
- 2) dopo il punto 6c [regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«6d. **32011 R 0842**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005 (GU L 222 del 27.8.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 222 del 27.8.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'1.10.2005, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 227/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 16jc (direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 L 0011**: Direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012 (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/11/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 110 del 24.4.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 228/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/141/UE della Commissione, del 1° marzo 2011, che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l'assistenza reciproca ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 7fa (decisione 2007/76/CE della Commissione) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è aggiunto seguente il trattino:

«— **32011 D 0141**: Decisione 2011/141/UE della Commissione, del 1° marzo 2011 (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 63).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/141/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 59 del 4.3.2011, pag. 63.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 229/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 7 h (direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32011 L 0090**: Direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 35).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/90/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 35.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 230/2012
del 7 dicembre 2012
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2011/92/UE abroga la direttiva 85/337/CEE del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi dello stesso.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1a (direttiva 85/337/CEE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

«**32011 L 0092**: Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/92/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 231/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/448/UE della Commissione, del 12 luglio 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2zd (decisione 2009/894/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:

- «2ze. **32012 D 0448:** Decisione 2012/448/UE della Commissione, del 12 luglio 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 26).

- 2zf. **32012 D 0481:** Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2012/448/UE e 2012/481/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 200/2012 del 26 ottobre 2012 ⁽³⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 202 del 28.7.2012, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GU L 21 del 24.1.2013, pag. 50.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 232/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1503/2006, (CE) n. 657/2007 e (CE) n. 1178/2008 per quanto riguarda gli adeguamenti connessi alla soppressione delle variabili relative ai nuovi ordinativi industriali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 2 [Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio] e 2c [Regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente trattino:

«— **32012 R 0461**: Regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 26).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 461/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 26.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 233/2012****del 7 dicembre 2012****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) ⁽¹⁾ è stato integrato nell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 139/2012 del 13 luglio 2012 ⁽²⁾.
- (2) È opportuno revocare la sospensione dell'applicabilità del regolamento all'Islanda.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la revoca abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al paragrafo 8c dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE l'adattamento e) è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.⁽²⁾ GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 21.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 234/2012
del 31 dicembre 2012
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21ape [regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«21apf. **32012 R 0600**: Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 600/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 235/2012

del 31 dicembre 2012

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 347 del 15.12.2012, pag. 43.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 784/2012 della Commissione, del 30 agosto 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 registrando una piattaforma d'asta destinata ad essere designata dalla Germania e ne rettifica l'articolo 59, paragrafo 7 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/498/UE della Commissione, del 17 agosto 2012, che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento (UE) n. 601/2012, rettificato dalla GU L 347 del 15.12.2012, pag. 43, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la decisione 2007/589/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 21ala [regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0784**: Regolamento (UE) n. 784/2012 della Commissione, del 30 agosto 2012 (GU L 234 del 31.8.2012, pag. 4).»;

- 2) ai punti 21alb (decisione 2010/2/UE della Commissione) e 21alc (decisione 2011/278/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 D 0498**: Decisione 2012/498/UE della Commissione, del 17 agosto 2012 (GU L 241 del 7.9.2012, pag. 52).»;

- 3) dopo il punto 21apf [regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«21apg. **32012 R 0601**: Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30), rettificato dalla GU L 347 del 15.12.2012, pag. 43.»;

- 4) il testo del punto 21am (decisione 2007/589/CE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 601/2012, rettificato dalla GU L 347 del 15.12.2012, pag. 43, del regolamento (UE) n. 784/2012 e della decisione 2012/498/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 234 del 31.8.2012, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 241 del 7.9.2012, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 236/2012

del 31 dicembre 2012

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto ⁽²⁾ non è stata integrata nell'accordo SEE. Di conseguenza, i requisiti specifici in termini di comunicazione dei dati di cui alla decisione non si applicano agli Stati EFTA.
- (3) Gli Stati EFTA sono inseriti nel registro dell'Unione e nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL). L'amministratore centrale svolge i suoi compiti per quanto riguarda questi Stati. L'Autorità di vigilanza EFTA è quindi l'organo abilitato a impartire all'amministratore centrale le istruzioni necessarie per quanto riguarda le disposizioni connesse all'applicazione del regolamento (UE) n. 1193/2011 per gli Stati EFTA.
- (4) Le parti contraenti convengono che la natura specifica dell'EU ETS e il relativo sistema standardizzato e sicuro di registri di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che prevede l'istituzione di un registro dell'Unione, richiedono norme speciali sull'archiviazione dei dati e sull'accesso per quanto riguarda il registro dell'Unione onde garantire che le quote di emissioni dei gas a effetto serra conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di

Kyoto e i trasferimenti di tali quote siano compatibili con gli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto.

- (5) Il registro dell'Unione deve riflettere l'estensione dell'EU ETS agli Stati EFTA. A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 del 26 luglio 2012 ⁽⁴⁾, il conto totale unionale, il conto totale unionale per il trasporto aereo, il conto d'asta unionale, il conto unionale di assegnazione, il conto di riserva unionale per i nuovi entranti, il conto d'asta unionale per il trasporto aereo e il conto unionale di riserva speciale comprendono le quote di emissioni degli Stati EFTA.
- (6) Le parti contraenti riconoscono il carattere distintivo del registro dell'Unione e dell'EUTL e le competenze della Commissione per quanto riguarda il funzionamento sicuro e la manutenzione del sistema. La Commissione deve quindi poter garantire all'occorrenza la sospensione immediata dell'accesso a norma del regolamento (UE) n. 1193/2011 pur tenendo conto del ruolo dell'Autorità di vigilanza EFTA. Questa soluzione non incide su future questioni connesse alla struttura a due pilastri creata a norma dell'accordo SEE.
- (7) Le parti contraenti riconoscono che è indispensabile concedere alle autorità di contrasto e alle autorità fiscali di una parte contraente, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea, alla Corte dei conti europea, a Eurojust e alle autorità competenti di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e all'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, alle competenti autorità nazionali di vigilanza, agli amministratori nazionali delle parti contraenti e alle autorità competenti di cui all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE il diritto di ottenere determinati dati archiviati nel registro dell'Unione e nell'EUTL, in casi chiaramente specificati, qualora ciò sia necessario per assolvere ai loro compiti ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1193/2011 e dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 920/2010 ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (UE) n. 1193/2011.
- (8) Per lo stesso motivo, pur ricordando che la decisione 2009/371/GAI del Consiglio ⁽⁸⁾ non è integrata nell'accordo SEE, le parti contraenti prendono atto che Europol ottiene un accesso permanente in sola lettura ai dati registrati nel registro dell'Unione e nell'EUTL.

⁽¹⁾ GU L 315 del 29.11.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

- (9) Le parti contraenti ricordano tuttavia che, per quanto riguarda la concessione dei diritti di informazione e dell'accesso permanente in sola lettura a norma dell'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1193/2011 e dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 920/2010, modificato dal regolamento (UE) n. 1193/2011, resta inteso che la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, l'amministrazione fiscale e l'applicazione della legge non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE e che pertanto i regolamenti in questione non conferiscono alle istituzioni menzionate diritti diversi da quelli esplicitamente citati ai rispettivi articoli 83 e 75.
- (10) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) il punto 21an [regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione] è così modificato:

- i) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32011 R 1193**: Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011 (GU L 315 del 29.11.2011, pag. 1).»;

- ii) gli adattamenti h) e i) sono rinumerati come adattamenti j) e m);

- iii) dopo l'adattamento g) è inserito il seguente adattamento:

- «h) all'articolo 64, paragrafo 1, e all'articolo 64 bis, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“Nel caso di conti che rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA, la Commissione informa immediatamente l'Autorità di vigilanza EFTA delle istruzioni impartite all'amministratore centrale e della relativa motivazione.

Qualora la sospensione dell'accesso non sia orizzontale, e nella misura in cui riguarda singoli conti che rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta entro tre giorni lavorativi una decisione sull'applicabilità delle istruzioni della Commissione in base alle spiegazioni fornite dalla Commissione stessa. L'assenza di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA non ha alcun effetto sulla validità delle istruzioni impartite dalla Commissione o dell'azione dell'amministratore centrale.”;

- i) all'articolo 64 bis, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, le parole 'la Commissione' sono sostituite da 'l'Autorità di vigilanza EFTA.'” »;

- iv) dopo l'adattamento j) sono inseriti i seguenti adattamenti:

- «k) all'articolo 75, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, tali dati possono essere forniti dall'amministratore centrale previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

- l) all'articolo 75, paragrafo 5 bis, è aggiunto il seguente comma:

“Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, Europol informa l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione in merito all'uso dei dati.” »;

- 2) dopo il punto 21an [regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione] è inserito quanto segue:

«21ana. **32011 R 1193**: Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 (GU L 315 del 29.11.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni riguardanti gli Stati EFTA, i loro gestori e gli operatori aerei da essi gestiti sono registrati nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL).

L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda gli Stati EFTA, i loro gestori o gli operatori aerei da essi gestiti;

- b) all'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

“L'Autorità di vigilanza EFTA coordina l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori nazionali di ciascuno Stato EFTA e con l'amministratore centrale.”;

- c) all'articolo 31, paragrafo 7, è aggiunta la seguente frase:

“Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, le parole ‘la Commissione’ sono sostituite da ‘l'Autorità di vigilanza EFTA.’”;

- d) all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 50, paragrafo 2, all'articolo 53, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Per quanto riguarda le tabelle nazionali di assegnazione degli Stati EFTA, l'amministratore centrale riceve istruzioni dall'Autorità di vigilanza EFTA.”;

- e) all'articolo 70, paragrafo 1, e all'articolo 71, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“Nel caso di conti che rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA, la Commissione informa immediatamente l'Autorità di vigilanza EFTA delle istruzioni impartite all'amministratore centrale e della relativa motivazione.

Qualora la sospensione dell'accesso non sia orizzontale, e nella misura in cui riguarda singoli conti che rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta entro tre giorni lavorativi una decisione sull'applicabilità delle istruzioni della Commissione in base alle spiegazioni fornite dalla Commissione stessa. L'assenza di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA non ha alcun effetto sulla validità delle istruzioni impartite dalla Commissione o dell'azione dell'amministratore centrale.”;

- f) all'articolo 71, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, le parole ‘la Commissione’ sono sostituite da ‘l'Autorità di vigilanza EFTA.’”;

- g) all'articolo 73, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“L'amministratore nazionale di uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i punti irri-

solti che avevano causato la sospensione. In caso affermativo l'Autorità di vigilanza EFTA, previa consultazione con la Commissione, ordina all'amministratore centrale di ripristinare tali processi. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l'amministratore nazionale, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell'accettazione di una nuova richiesta.”;

- h) all'articolo 83, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, tali dati possono essere forniti dall'amministratore centrale previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

- i) all'articolo 83, paragrafo 6, è aggiunto il seguente comma:

“Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, Europol informa l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione in merito all'uso dei dati.” »

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1193/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2013 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 dicembre 2012


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

| | |
|--|----|
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 225/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE | 27 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 226/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE | 28 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 227/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE | 29 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE | 30 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 229/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE | 31 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 230/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE | 32 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 231/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE | 33 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 232/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE | 34 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 233/2012, del 7 dicembre 2012, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà ... | 35 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 234/2012, del 31 dicembre 2012, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE | 36 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 235/2012, del 31 dicembre 2012, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE | 37 |
| ★ Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2012, del 31 dicembre 2012, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE | 38 |



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

| | | |
|---|---|--------------------|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 300 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 420 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 910 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo) | 22 lingue ufficiali dell'UE | 100 EUR all'anno |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana | multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE | 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi | lingua/e del concorso | 50 EUR all'anno |

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

